



COMUNE DI SANTA FLAVIA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

CLAUSOLA ESECUZIONE IMMEDIATA

N. 09 del 06.02.2020

OGGETTO	Approvazione appendice al Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi in materia di delegazione di pagamento – Approvazione schemi di convenzioni.
----------------	---

L'anno **duemilaventi** il giorno **sei** del mese di **Febbraio** alle ore **18:10** e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Municipale, convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il **Sig. Salvatore Sanfilippo** nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.:

Nome e Cognome	Funzione	Pres.	Ass.
SANFILIPPO SALVATORE	Sindaco	X	
D'AGOSTINO GIUSEPPE	Vice Sindaco	X	
FRICANO FRANCESCO GIUSEPPE	Assessore	X	
VENTURI MADDALENA	Assessore	X	
PIPIA FARA	Assessore		X
VELLA FRANCESCO	Assessore		X

Partecipa il Segretario Generale del Comune **Dr.ssa Arianna Napoli**.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Visto che sulla superiore proposta di deliberazione sono stati acquisiti, ai sensi dell'art. 1, lett. i, della L.R. 48/91 e dell'art. 12 della L.R. n. 30/2000, i seguenti pareri:

X	Del Responsabile del settore interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
X	Del Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;

- **Esaminata** l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto "Approvazione appendice al Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi in materia di delegazione di pagamento – Approvazione schemi di convenzioni", viene ritenuta meritevole di accoglimento;
- Visto che la stessa è dotata di parere di regolarità tecnica e contabile favorevole;
- Con votazione unanime favorevole, palesemente espressa per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) **Di accogliere ed approvare** la proposta di deliberazione allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, e che qui deve intendersi integralmente riportata e trascritta.
 - Successivamente la G.M., con separata votazione e con voti unanimi favorevoli palesemente espressi per alzata di mano delibera di dichiarare il presente atto **IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO.=**



COMUNE DI SANTA FLAVIA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

CONSIGLIO COMUNALE

Proposta di deliberazione

GIUNTA MUNICIPALE

n. 1 del 04/02/2020

dell' ASSESSORE AL PERSONALE

OGGETTO : APPROVAZIONE APPENDICE AL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI IN MATERIA DI DELEGAZIONE DI PAGAMENTO. APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONI.

Parere di regolarità tecnica:

Favorevole

dalla Sede municipale li 04.02.2020

Il Responsabile dell' Area
(Avv. Patrizia LAVIGNI)

Parere di regolarità contabile:

dalla Sede municipale li,

04/02/2020

Il Responsabile dell' Area
(Dott. Angelo Benfante)

L'ASSESSORE AL PERSONALE

nominata con determinazione sindacale n. 14/2019

che attesta l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi anche potenziale in relazione al presente atto

Premesso che pervengono a questa Amministrazione, da parte di alcuni dipendenti, richieste di autorizzazione a poter accedere a prestiti personali con delegazione di pagamento sullo stipendio;

Dato atto che questa tipologia di finanziamento non rientra tra le operazioni di cessione del quinto, ma nell'esercizio del potere discrezionale del datore di lavoro e pertanto, tenuto conto che il servizio deve essere reso a titolo oneroso, le Amministrazioni sono tenute a valutare le richieste pervenute di volta in volta che l'interessato avrà cura di presentare con apposita istanza;

Tenuto conto che:

- la cessione del quinto di stipendio è una forma di prestito personale disciplinata dall'art. 1260 del Codice Civile e regolata dal DPR n° 180 del 05.01.1950, nonché dal regolamento attuativo DPR numero 895 del 28.07.1950 e pertanto, essendo un prestito previsto per legge, è un diritto del lavoratore che non può essere negato dall'amministrazione - datore di lavoro.

- la delega di pagamento, invece, è un istituto integrativo alla cessione del quinto, che può essere concesso al lavoratore dipendente per ottenere maggior credito; tale finanziamento è restituito all'istituto finanziario dall'Amministrazione datore di lavoro, mensilmente, mediante la trattenuta su busta paga del dipendente;

Considerato che occorre disciplinare i vari aspetti sostanziali e procedurali dell'istituto al fine di fornire al Responsabile dell'area AA.GG. -Ufficio Personale- direttive relative all'attuazione della delegazione di pagamento, in aderenza alle indicazioni fornite dalla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n° 2 del 15.01.2015: *"Trattenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante l'istituto della delegazione convenzionale di pagamento - Nuove istruzioni operative"*, da cui si evince che:

- 1) la delegazione di pagamento si sostanzia nell'ordine che un soggetto (delegante) rivolge ad un altro soggetto (delegato), di pagare una somma di denaro ad un terzo suo creditore (delegatario); il delegato, ancorché debitore del delegante, non è tenuto all'accettazione dell'incarico, per cui l'assenso alla delegazione non è atto dovuto o necessario, bensì volontario e discrezionale;
- 2) la delegazione di pagamento è l'incarico che il dipendente affida all'Amministrazione datore di lavoro a fronte degli emolumenti spettanti per la prestazione di lavoro, a condizione che la stessa accetti di obbligarsi a corrispondere una somma periodica predeterminata a favore di un istituto di credito o di una società di assicurazione, in virtù dell'avvenuta sottoscrizione, rispettivamente, di un contratto di finanziamento o di una polizza assicurativa;
- 3) la percorribilità della delegazione di pagamento, contrariamente all'istituto della cessione del credito, è facoltativa ed è subordinata alla discrezionalità decisionale dell'Amministratore datore di lavoro che dovrà verificare la presenza ed il rispetto di alcuni criteri e requisiti necessari, prima di addivenire all'accoglimento dell'istanza del dipendente e alla successiva sottoscrizione,
- 4) i costi della delegazione di pagamento sono da porsi a carico dei vari Istituti non potendo siffatti oneri gravare sulle spese di funzionamento dell'Amministrazione in assenza di una specifica previsione di legge;
- 5) i suddetti oneri vanno determinati secondo le misure previste dalla circolare del ministero dell'economia e delle finanze n.2 del 15.01.2015, salvo successive modifiche;
- 6) il pagamento degli oneri amministrativi dovuti dagli Istituti di credito dovrà avvenire prima della sottoscrizione della delegazione di pagamento;
- 7) la delegazione di pagamento rimane subordinata alla stipula di apposita convenzione come da moduli ministeriali allegati alla circolare n.2 del 15/01/2015 del Mef.

Per tutto quanto sopra:

PROPONE

- 1) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte, il Regolamento di seguito allegato composto da n. 10 articoli (**Allegato A**);

- 2) di demandare al Responsabile dell'Area Amministrativa – Ufficio Personale tutti gli adempimenti successivi, attenendosi a quanto approvato in Regolamento, per applicare l'istituto della delegazione di pagamento;
- 3) di dare atto che la delegazione di pagamento resta subordinata alla stipula di apposita convenzione, come da moduli ministeriali allegati alla circolare n.2 del 15/01/2015 del Mef.
- 4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134 comma 4 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.



L'ASSESSORE AL PERSONALE
A/v. Fara PIPA

APPENDICE AL REGOLAMENTO DI
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI
IN MATERIA DI DELEGAZIONE DI
PAGAMENTO

Indice

Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento

Art. 2 – Le delegazioni di pagamento convenzionali – Premessa

Art. 3 – Quadro normativo di riferimento

Art. 4 - Beneficiari e condizioni per la fruizione della delegazione.

Art. 5 - Oggetto della delegazione di pagamento.

Art. 6– Durata della delegazione di pagamento

Art. 7– Limiti alla delegazione di pagamento.

Art. 8 – Oneri a carico degli istituti delegatari.

Art. 9 – Trattazione delle istanze di delegazione di pagamento.

Art. 10. Convenzione

Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento

Il presente Regolamento riguarda la disciplina della materia relativa delegazione di pagamento, anche in concorso con cessione del quinto, sequestro e pignoramenti, disciplinata dal testo unico approvato con D.P.R. 02/01/1950 n° 180, così come modificato ed integrato dalla legge 30/12/2004 n° 311 e dalla legge 14/05/2005 n° 80, dal relativo Regolamento attuativo, di cui al D.P.R. 28/07/1950 n° 895 e successive modifiche, dal codice civile e dalla circolare esplicativa ed operativa emanata dal ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento ragioneria dello stato n° 2 del 15/01/2015: *“trattenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante l'istituto della delegazione convenzionale di pagamento –nuove istruzioni operative”*. Al fine di assicurare uniformità di indirizzi ed omogeneità di comportamento, garantendo che l'accesso alle forme di finanziamento avvenga nel rispetto dei criteri di trasparenza, con il presente Regolamento si intende disciplinare il procedimento amministrativo concernente le richieste di delegazioni di pagamento effettuate dai dipendenti del comune di Santa Flavia, in favore degli istituti e delle società esercenti il credito, nonché delle società di assicurazione e degli istituti di previdenza (INPS).

Art. 2 – Le delegazioni di pagamento convenzionali – Premessa

L'istituto della delegazione, generalmente considerato, consiste nell'ordine che un soggetto (delegante) rivolge ad altro soggetto (delegato) di pagare una somma di denaro ad un terzo suo creditore (delegatario). Essa quindi si sostanzia nell'incarico che il dipendente dà all'amministrazione di appartenenza di pagare una somma di denaro prelevandola dalle competenze spettanti, in ragione del rapporto d'impiego, in favore di un istituto di credito o a una società di assicurazione. Nel primo caso il dipendente sottoscrive un contratto di finanziamento, nel secondo una polizza assicurativa.

La delegazione, spesso comunemente conosciuta come doppia trattenuta sulla busta paga, non va confusa con la cessione del quinto dello stipendio; la delegazione permette infatti al dipendente di accedere ad un'ulteriore forma di finanziamento, rispetto alla cessione, nel rispetto di determinate condizioni.

In particolare, l'amministrazione delegata decide discrezionalmente se obbligarsi o meno verso l'istituto finanziatore o società di assicurazione, si riporta in proposito quanto previsto dall'art. 58, comma 1 del D.P.R. 180/1950: *“gli impiegati e salariati e i pensionati delle pubbliche amministrazioni indicate nell'art 1 hanno facoltà di rilasciare delega,”*. Altresì, il secondo comma dell'art. 1269 codice civile precisa che il delegato, ancorché debitore del delegante, non è tenuto ad accettare l'incarico, per cui l'assenso alla delegazione non è mai un atto dovuto bensì volontario.

Art. 3– Quadro normativo di riferimento

La delegazione di pagamento trova la sua disciplina principalmente negli artt.1269 e seguenti del codice civile e nel D.P.R. 05/01/1950.n° 180, di approvazione del T.U. delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle PP.AA. Oltre alla normativa sopra richiamata, la delegazione di pagamento per i dipendenti pubblici trova disciplina di maggior dettaglio, soprattutto per gli aspetti più prettamente operativi, nelle istruzioni impartite dal ministero dell'economia e delle finanze con circolare n° 2 del 15.01.2015.

Art. 4 - Beneficiari e condizioni per la fruizione della delegazione.

Possono accedere alla delegazione di cui al presente Regolamento, tutti i dipendenti dell'Ente, purché con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Sono pertanto esclusi non solo i soggetti con cui l'Ente ha stipulato contratti di natura diversa rispetto al rapporto di lavoro subordinato (lavoratori a progetto, stagisti, prestazioni d'opera professionale) ma anche i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato, qualunque sia la durata del rapporto. Le motivazioni delle esclusioni di cui sopra sono da ricercarsi nell'esigenza che il legame con l'amministrazione, che si fa carico di onorare gli impegni nei confronti del terzo delegatario tramite la ritenuta sulle competenze spettanti al delegante, abbia carattere di stabilità e durata nel tempo, senza alcun condizionamento derivante dall'apposizione di termini di scadenza del relativo contratto.

Art. 5 - Oggetto della delegazione di pagamento.

L'oggetto della delegazione può consistere o in un contratto di assicurazione o in un contratto di finanziamento.

Nel caso di assicurazione, il contratto deve essere finalizzato a risarcire, in tutto o in parte, i danni derivanti da eventi afferenti alla vita umana (assicurazioni sulla vita e similari).

Sono pertanto da ritenersi escluse tutte le tipologie di polizze, aventi lo scopo di coprire rischi connessi a beni materiali in senso lato;

Il contratto, sia che si tratti di assicurazione che di finanziamento, dovrà essere stipulato con uno dei soggetti, previamente convenzionati con l'Ente, elencati all'art. 15 del D.P.R. n. 180/1950 e di seguito riportati:

- istituti di credito o di previdenza costituiti tra impiegati e salariati delle pubbliche amministrazioni (casse mutue, casse sovvenzioni ed istituti similari);
- società di assicurazione legalmente esercenti l'attività;
- istituti e società esercenti il credito regolarmente iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del D. Lgs. 385/93 e s.m.i., (escluse quelle costituite in nome collettivo e in accomandita semplice, le casse di risparmio ed i monti di credito su pegno).

Art. 6- Durata della delegazione di pagamento.

La delegazione di pagamento non può avere durata inferiore a dodici mesi.

Per i contratti di finanziamento la durata massima della delegazione è determinata in 10 anni.

Nell'ipotesi in cui il dipendente abbia maturato un'anzianità di servizio tale per cui -secondo la normativa vigente - può conseguire il diritto al collocamento in quiescenza entro un periodo inferiore a dieci anni, non si potrà contrarre il prestito che richieda la cessione di quote mensili dello stipendio in numero superiore al numero di mesi residui per il conseguimento del diritto al collocamento a riposo.

Art. 7- Limiti alla delegazione di pagamento.

La quota di stipendio delegabile non può superare il 20% dello stipendio mensile, al netto delle ritenute obbligatorie di legge, sia a titolo previdenziale che erariale, secondo le previsioni di cui agli artt. 5 e 65 del D.P.R. 180/1950.

In caso di concorso della delegazione di pagamento con la cessione del quinto o con altre ritenute volontarie a qualsiasi titolo (quote associative e sindacali, riscatti o ricongiunzioni previdenziali a titolo oneroso), la stessa sarà autorizzata solo nei limiti in cui la sommatoria complessiva di tutte le

ritenute volontarie, ivi compresa la stipulanda delegazione, non superi il **40%** dello stipendio mensile, al netto delle ritenute obbligatorie per legge, sia a titolo previdenziale che fiscale.

In caso di concorso con preesistente e contemporanea presenza di cessione del quinto dello stipendio, di delegazione legale, di pignoramento o sequestro, la delegazione convenzionale non può comportare una riduzione dello stipendio, al netto delle ritenute di legge, a titolo fiscale e previdenziale, superiore alla metà. In tal caso la quota delegata, fermo restando il limite del quinto come sopra precisato, è trattenuta in ogni caso sino alla metà dello stipendio considerato al netto delle ritenute fiscali e previdenziali;

In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito delle trattenute per recupero di crediti erariali, di trattenute operate d'ufficio per morosità ovvero ancora di trattenute effettuate in base ad altre disposizioni di legge, la quota stipendiale derivante dalla delegazione convenzionale continua ad essere trattenuta, purché al delegante sia garantita la spettanza di metà dello stipendio netto, calcolata prima della riduzione;

In ogni caso l'Amministrazione non risponde per inadempienza nei confronti del delegatario per le eventuali mancate trattenute non versate dipendenti da azioni giudiziarie sugli stipendi, ovvero nel caso in cui – per motivazioni disciplinari o giudiziarie - il dipendente venga privato dello stipendio, con conseguente impossibilità per l'amministrazione datoriale di effettuazione della ritenuta per la quota delegata.

Nel caso in cui il trattamento economico del dipendente sia già decurtato per effetto di una delegazione di pagamento, l'amministrazione darà seguito alla nuova delegazione solo alla prima rata utile successiva a quella di ricezione dell'attestazione di avvenuta estinzione del debito dante causa alla precedente delegazione.

Ai fini dell'individuazione dei limiti di cui sopra, si deve fare riferimento allo stipendio mensile fisso e continuativo, con esclusione di quanto corrisposto a titolo di trattamento accessorio variabile (particolari condizioni di lavoro, produttività collettiva/retribuzioni di risultato) della tredicesima mensilità e dell'assegno per nucleo familiare spettante, al netto delle ritenute obbligatorie per legge a titolo previdenziale ed erariale.

Art. 8 – Oneri a carico degli istituti delegatari.

L'esecuzione delle delegazioni di pagamento costituiscono un vantaggio sia per il dipendente che per l'istituto delegatario, in quanto entrambi sono garantiti nella regolarità del pagamento, oltre che affrancati da adempimenti amministrativi e transazioni finanziarie.

Nel contempo, è evidente che tale istituto rappresenta un onere per l'amministrazione che deve essere ristorato, in considerazione dell'inevitabile e conseguente impiego di risorse umane e strumentali.

A titolo di rimborso degli oneri sostenuti per assicurare un servizio non previsto dall'ordine istituzionale dell'Ente, gli istituti finanziari ed assicurativi sono obbligati a corrispondere all'Ente un contributo per il servizio fruito secondo le misure previste dalla circolare del ministero dell'economia e delle finanze n.2 del 15.01.2015), appresso specificate:

- 1) contratti di finanziamento, ad esclusione di quelli contratti con l'istituto di previdenza, € 18,00 a titolo di una tantum alla ricezione dell'istanza e conseguente istruttoria;
- 2) contratti di assicurazione e di costituzione di posizioni previdenziali integrative: € 9,00 a titolo di una tantum alla ricezione dell'istanza e conseguente istruttoria;
- 3) trattenute, verifiche periodiche, variazioni, versamenti e rendicontazioni, € 2,05 mensili per i contratti di finanziamento ed € 0,65 mensili per i contratti di assicurazione e contribuzione per posizioni previdenziali integrative.

I predetti contributi sono dovuti dalle società delegatarie sia all'atto della stipula del contratto originario, sia per ogni ipotesi di rinnovo dei contratti di finanziamento o di modifica dei contratti assicurativi.

Il pagamento degli oneri amministrativi mensili di cui al presente articolo, dovuti dall'Istituto per le delegazioni di pagamento, sarà ritenuto assolto mediante ritenzione degli stessi, sulle somme

trattenute al dipendente, pertanto le somme destinate ad essere accreditate all'Istituto lo saranno al netto di tali oneri;

Il versamento delle somme una tantum sarà effettuato al momento della stipula della convenzione di cui al successivo art. 10.

Art. 9 – Trattazione delle istanze di delegazione di pagamento.

A decorrere dal mese successivo a quello di comunicazione del relativo contratto di finanziamento, l'ufficio personale è quindi tenuto a provvedere ad operare la trattenuta indicata sulle competenze mensili del dipendente.

Le istanze di delegazione vengono avviate attraverso la richiesta del dipendente o del delegatario munito di delega sottoscritta dal delegante, di certificazione stipendiale da utilizzare ad uso delegazione. Da tale certificazione dovrà risultare sia l'importo lordo dello stipendio spettante secondo il vigente CCNL, sia le ritenute obbligatorie per legge, a titolo previdenziale ed erariale e, per differenza, lo stipendio netto. La stessa certificazione deve recare evidenza delle ritenute volontarie in corso di scomputo, indicandone la tipologia, la rata di ammortamento ed il numero delle rate non ancora scadute, nonché ogni altra trattenuta a titolo di delegazione legale, di pignoramento o sequestro, per recupero di crediti erariali, per trattenute operate d'ufficio per morosità o comunque effettuate in base ad altre disposizioni di legge.

Il certificato stipendiale darà evidenza del quinto stipendiale delegabile, entro il limite massimo non oltrepassabile del monte delle ritenute volontarie, pari al 40% dello stipendio netto, e, nei casi previsti all'art. 4 comma 3 e 4, nel limite massimo del 50%, e, conseguentemente, della quota ancora delegabile nel rispetto del predetto limite.

Infine, la certificazione stipendiale, conterrà indicazione degli oneri amministrativi connessi alla delegazione, specificati nell'art.8, con l'avvertenza che il versamento degli stessi dovrà essere effettuato prima del ricevimento dell'atto di benessere.

Ricevuto il contratto di delegazione, l'amministrazione – ai fini del rilascio di benessere alla ritenuta mensile – dovrà accertare:

- 1) Che il soggetto delegatario presenti i requisiti soggettivi previsti dall'art.4;
- 2) Che l'oggetto del contratto sia conforme a quanto previsto dal precedente art. 5;
- 3) Che le ritenute conseguenti alla delegazione non eccedano i limiti indicati nel superiore art.7

Esperiti i predetti controlli di rito il contratto di delegazione, recante la firma del delegante e del rappresentante legale dell'Ente o suo delegato, viene trasmesso in duplice esemplare al responsabile dell'ufficio del pagamento dello stipendio che provvede a restituire un originale all'istituto delegatario. Lo stesso ufficio provvede quindi ad operare la ritenuta sulle competenze nella misura stabilita dal piano di ammortamento e a versare la stessa secondo le modalità stabilite nello stesso contratto di delegazione o preventivamente accordate.

Il versamento delle somme ritenute sono condizionate al preventivo riscontro dell'avvenuto versamento – ad opera del terzo delegatario - degli oneri amministrativi di cui al precedente art. 8.

Art. 10. Convenzione

L'Amministrazione procederà alla trattazione delle istanze di delegazione aventi ad oggetto proposte di finanziamento o contratti di assicurazione di cui all'art. 2 provenienti da soggetti già convenzionati mediante la stipula di apposita convenzione di cui all'allegato A

Le proposte di finanziamento dovranno rispondere a criteri di trasparenza e comparabilità, sulla base delle leggi vigenti in materia, tempo per tempo emanate. Pertanto dovranno analiticamente precisare gli importi erogabili e tutte le condizioni applicate, ivi compresi i tempi di erogazione, le spese, i tassi di interesse relativi al finanziamento, e, in particolare spese di istruttoria e apertura pratica, spese di estinzione anticipata, tasso di interesse applicato, premio assicurativo, interessi di mora, TAEG complessivo.

In ogni caso il finanziamento dovrà essere assistito da una garanzia di restituzione idonea alla copertura dei rischi elencati all'art. 32 del D.P.R. n. 180/1950.

Gli uffici che intervengano nell'esecuzione degli atti di delegazioni di pagamento stipulate dai dipendenti e successivamente autorizzate dall'amministrazione, non possono fornire notizie riguardanti gli atti medesimi a qualsivoglia persona o istituto, eccetto il cedente ed il cessionario, anche se investiti di speciale rappresentanza.

Le notizie fornite al cedente, in conformità alle risultanze degli atti, devono essere fornite per iscritto, dietro specifica istanza.

**CONVENZIONE
IN MATERIA DI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO
tra**

L'Anno il giorno , in Santa Flavia, nella sede Comunale i signori:
..... , nato il a,
in qualità didel Comune di Santa Flavia , ove domicilia per la carica, a ciò
autorizzato in virtù dell'art.107 c.3 lettera c)del decreto legislativo 267/2000; codice
fiscale del Comune 00121130827, in seguito chiamato Amministrazione

e

..... con sede legale
in (codice
fiscale, partita IVA..... e iscrizione
all'albo degli intermediari finanziari al n.), di seguito "Istituto",
nella persona di,
nato il a,
codice fiscale, in qualità di
.....

premessi che

- Con deliberazione n. del la G.M . ha approvato il regolamento per la concessione di finanziamenti al personale dipendente del Comune di Santa Flavia da rimborsare attraverso l'istituto della delegazione di pagamento;
- l'Istituto è una società che opera nel mercato del credito, ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- l'Istituto concede finanziamenti ai dipendenti pubblici, da estinguersi con trattenute mensili sui loro emolumenti in forza di delega rilasciata dai medesimi dipendenti;
- le parti concordano che, ai fini della presente convenzione, le operazioni di delegazione di pagamento sono da ritenersi assimilate alle cessioni del quinto dello stipendio di cui al D.P.R. 180/1950
- i suddetti finanziamenti non sono garantiti dall'Amministrazione e devono essere garantiti dai rischi di elencati all'art. 32 del D.P.R. n. 180/1950;
- l'Amministrazione non risponde, altresì, per inadempienza nei confronti del delegatario per fatti dipendenti, in particolare, da azioni giudiziarie sugli stipendi;

visti

- gli artt. 1269 e seguenti del codice civile concernenti la disciplina della delegazione di pagamento;
- il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sull'approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni;

6. Nel caso in cui il trattamento economico del dipendente sia già decurtato per effetto di una delegazione di pagamento, l'amministrazione darà seguito alla nuova delegazione solo alla prima rata utile successiva a quella di ricezione dell'attestazione di avvenuta estinzione del debito dante causa alla precedente delegazione.
7. Ai fini dell'individuazione dei limiti di cui sopra, si deve fare riferimento allo stipendio mensile fisso e continuativo, con esclusione di quanto corrisposto a titolo di trattamento accessorio variabile (particolari condizioni di lavoro, produttività collettiva/retribuzioni di risultato) della tredicesima mensilità e dell'assegno per nucleo familiare spettante, al netto delle ritenute obbligatorie per legge a titolo previdenziale ed erariale.

Art. 3 (Beneficiari e durata)

1. Agli effetti della presente convenzione Possono accedere alla delegazione tutti i dipendenti dell'Ente, purché con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Sono pertanto esclusi non solo i soggetti con cui l'Ente ha stipulato contratti di natura diversa rispetto al rapporto di lavoro subordinato (lavoratori a progetto, stagisti, prestazioni d'opera professionale) ma anche i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato, qualunque sia la durata del rapporto.

La delegazione di pagamento non può avere durata inferiore a dodici mesi.

Per i contratti di finanziamento la durata massima della delegazione è determinata in 10 anni.

Nell'ipotesi in cui il dipendente abbia maturato un'anzianità di servizio tale per cui – secondo la normativa vigente – può conseguire il diritto al collocamento in quiescenza entro un periodo inferiore a dieci anni, non si potrà contrarre il prestito che richieda la cessione di quote mensili dello stipendio in numero superiore al numero di mesi residui per il conseguimento del diritto al collocamento a riposo.

2. Eventuali richieste di rinnovo saranno consentite solo dopo che siano decorsi i due quinti della durata dei contratti medesimi.

Art. 4 (Trattenute stipendiali)

1. L'effettuazione delle trattenute stipendiali verrà eseguita dall'Amministrazione a mezzo dei competenti uffici i quali provvederanno alle necessarie operazioni contabili di verifica, modifica e cessazione delle trattenute medesime nei limiti di cui all'art.2;

3. L'Amministrazione non è responsabile per l'interruzione delle trattenute stipendiali a causa di atto o fatto non imputabile alla stessa.

4. In ogni caso l'Amministrazione non risponde per inadempienza nei confronti del delegatario per le eventuali mancate trattenute non versate dipendenti da azioni giudiziarie sugli stipendi, ovvero nel caso in cui – per motivazioni disciplinari o giudiziarie - il dipendente venga privato dello stipendio, con conseguente impossibilità per l'amministrazione datoriale di effettuazione della ritenuta per la quota delegata.

Nel caso in cui il trattamento economico del dipendente sia già decurtato per effetto di una delegazione di pagamento, l'amministrazione darà seguito alla nuova delegazione solo alla prima rata utile successiva a quella di ricezione dell'attestazione di avvenuta estinzione del debito dante causa alla precedente delegazione.

- il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n. 895, inerente all'approvazione del nuovo regolamento per l'esecuzione del nuovo testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni;
- la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.2 del 15/01/201;

convengono e stipulano quanto segue

**Art. 1
Oggetto**

1. La Convenzione disciplina le modalità operative per la concessione di prestiti da estinguersi con trattenute mensili sugli emolumenti dei dipendenti del Comune di Santa Flavia tramite l'istituto della delegazione di pagamento;

**Art. 2
Limiti**

La delegazione di pagamento è autorizzata nei seguenti limiti:

1. La quota di stipendio delegabile non può superare il 20% dello stipendio mensile, al netto delle ritenute obbligatorie di legge, sia a titolo previdenziale che erariale, secondo le previsioni di cui agli artt. 5 e 65 del D.P.R. 180/1950.
2. In caso di concorso della delegazione di pagamento con la cessione del quinto o con altre ritenute volontarie a qualsiasi titolo (quote associative e sindacali, riscatti o ricongiunzioni previdenziali a titolo oneroso), la stessa sarà autorizzata solo nei limiti in cui la sommatoria complessiva di tutte le ritenute volontarie, ivi compresa la stipulanda delegazione, non superi il 40% dello stipendio mensile, al netto delle ritenute obbligatorie per legge, sia a titolo previdenziale che fiscale.
3. In caso di concorso con preesistente e contemporanea presenza di cessione del quinto dello stipendio, di delegazione legale, di pignoramento o sequestro, la delegazione convenzionale non può comportare una riduzione dello stipendio, al netto delle ritenute di legge, a titolo fiscale e previdenziale, superiore alla metà. In tal caso la quota delegata, fermo restando il limite del quinto come sopra precisato, è trattenuta in ogni caso sino alla metà dello stipendio considerato al netto delle ritenute fiscali e previdenziali;
4. In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito delle trattenute per recupero di crediti erariali, di trattenute operate d'ufficio per morosità ovvero ancora di trattenute effettuate in base ad altre disposizioni di legge, la quota stipendiale derivante dalla delegazione convenzionale continua ad essere trattenuta, purché al delegante sia garantita la spettanza di metà dello stipendio netto, calcolata prima della riduzione;
5. In ogni caso l'Amministrazione non risponde per inadempienza nei confronti del delegatario per le eventuali mancate trattenute non versate dipendenti da azioni giudiziarie sugli stipendi, ovvero nel caso in cui – per motivazioni disciplinari o giudiziarie - il dipendente venga privato dello stipendio, con conseguente impossibilità per l'amministrazione datoriale di effettuazione della ritenuta per la quota delegata.

Ai fini dell'individuazione dei limiti di cui sopra, si deve fare riferimento allo stipendio mensile fisso e continuativo, con esclusione di quanto corrisposto a titolo di trattamento accessorio variabile (particolari condizioni di lavoro, produttività collettiva/retribuzioni di risultato) della tredicesima mensilità e dell'assegno per nucleo familiare spettante, al netto delle ritenute obbligatorie per legge a titolo previdenziale ed erariale.

Art. 5

(Versamenti delle trattenute stipendiali)

1. I versamenti delle trattenute verranno operati dal Comune di Santa Flavia, mediante emissione di mandati di pagamento con accreditamenti al conto corrente bancario o postale avente le coordinate IBAN..... , o comunque altro conto corrente indicato formalmente dall'Istituto, entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le trattenute medesime.

Art. 6

(Oneri amministrativi)

1. L'Istituto si impegna, a fronte dell'attività amministrativa concernente le trattenute stipendiali, a sostenere gli oneri amministrativi in relazione al numero di delegazioni attivate in virtù della presente convenzione.

2. Per la determinazione degli oneri amministrativi dovuti nonché per le modalità di versamento, le parti fanno integrale riferimento e rinvio alle previsioni recate dalle circolari diramate in proposito dalla Ragioneria Generale dello Stato. In particolare, l'Istituto si obbliga a corrispondere l'onere nelle misure di € 18,00 (euro diciotto/00) *una tantum* per ogni delega di nuova attivazione e € 2,05 (euro due/05) mensili, per ogni delega attiva.

I predetti contributi sono dovuti dalle società delegatarie sia all'atto della stipula del contratto originario, sia per ogni ipotesi di rinnovo dei contratti di finanziamento o di modifica dei contratti assicurativi.

3. Eventuali successivi aggiornamenti degli oneri amministrativi saranno applicati anche alle delegazioni attivate e ancora in essere.

Art. 7

(Versamento degli oneri amministrativi)

1. Il versamento degli oneri dovuti per le delegazioni di pagamento sarà effettuato, previa ritenzione degli stessi sulle somme trattenute al dipendente e destinate ad essere accreditate all'Istituto, mediante bonifico bancario o altro strumento idoneo.

Art. 8

(Estinzione e rinnovo del finanziamento)

1. Qualora il dipendente abbia già in atto un prestito e intenda rimborsarlo anticipatamente o contrarre un nuovo prestito con un Istituto diverso, dovrà richiedere al precedente mutuante il conto del residuo debito.

2. Agli atti dell'Amministrazione dovrà pervenire la documentazione idonea a

dimostrazione dell'estinzione del debito.

3. L'Amministrazione, quindi, darà corso alla nuova ritenuta dalla prima rata utile successiva a quella di ricezione dell'attestazione dell'avvenuta estinzione del debito per la precedente delegazione e dell'erogazione del nuovo finanziamento.

Art. 9 (Durata)

1. La presente convenzione entra in vigore il e si intende valida fino al con esclusione di rinnovo tacito, fatte comunque salve le superiori clausole.

2. Prima della scadenza, le parti, con atto scritto, possono convenire una proroga della presente convenzione per un periodo, singolarmente considerato, non superiore alla durata originaria della convenzione stessa. Con le medesime formalità, la proroga, prima della scadenza, può essere reiterata.

3. La presente convenzione non produce effetti in relazione alle partite stipendiali chiuse a seguito della cessazione, per qualunque causa, dal servizio del dipendente interessato a far data dall'avvenuta cessazione.

Art. 10 (Recesso)

1. E' prevista la facoltà di recesso dalla presente convenzione di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con un preavviso di almeno sessanta giorni.

Art. 11 (Attività dell'Istituto)

1. L'Istituto si impegna ad espletare la sua attività direttamente o per il tramite di agenti in attività finanziaria vincolati da contratto monomandatario o, nei casi previsti dall'art. 128-quater, comma 4, del decreto legislativo n. 385/1993, da agenti non monomandatari nonché a garantire che a tutti i dipendenti siano praticate condizioni particolari che garantiscano un T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi) massimi che siano tutti comunque inferiori al "tasso soglia", così come trimestralmente definito dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria "*PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO*".

2. Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al servizio di assicurazione, mediazione e/o consulenza personalizzato, al ritiro e all'inoltro della documentazione occorrente ad una corretta istruttoria della pratica di finanziamento dovranno, quindi, tutti essere ricompresi nei suindicati valori di riferimento.

3. L'eventuale inadempimento a quanto prescritto nel presente articolo comporta la risoluzione unilaterale della presente convenzione, senza obbligo di preavviso.

Art. 12
(Comunicazioni dell'Istituto)

1. L'Istituto, pena la risoluzione unilaterale della presente convenzione senza obbligo di preavviso, si impegna ad inviare trimestralmente, entro il 15 dei mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio, in quest'ultimo caso dell'anno successivo al periodo di riferimento, una tabella relativa alle operazioni di finanziamento concesse ai dipendenti dell'Amministrazione comprendente le sotto indicate voci:

- a) nominativo debitore;
- b) importo lordo e netto erogato;
- c) numero rate;
- d) importo mensile rata;
- e) tasso di preammortamento, T.E.G., T.A.E.G. e I.S.C.;
- f) decorrenza e scadenza finanziamento.

2. Nel periodo di vigenza della convenzione, l'Istituto si impegna a comunicare all'Amministrazione, entro il termine di trenta giorni dal verificarsi degli eventi, qualsiasi intervenuta variazione concernente l'Istituto stesso, quali, ad esempio e senza pretesa di esaustività, il cambiamento della sede, il mutamento della denominazione sociale, l'avvenuta cessione del credito, nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica.

3. Nelle suindicate evenienze, inoltre, l'Istituto dovrà inviare un'apposita comunicazione al Comune di Santa Flavia, all'indirizzo di posta certificata prot@comune.santaflavia.pa.it ovvero, in via alternativa, con posta raccomandata. La violazione di tali impegni costituisce motivo di risoluzione della convenzione.

4. L'Istituto si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente all'Amministrazione la notizia relativa all'erogazione del finanziamento al dipendente.

Art. 13
(Trattamento dei dati personali)

1. Le parti si impegnano, per i profili di propria competenza, a garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali.

Art. 14
(Registrazione in caso d'uso)

1. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi della normativa vigente.

2. Nell'eventualità di registrazione in caso d'uso, la relativa spesa è a carico della parte richiedente la registrazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

.....

Per l'Istituto

Per l'Amministrazione

.....

.....

**CONVENZIONE
IN MATERIA DI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE
tra**

L'Anno il giorno , in Santa Flavia, nella sede Comunale i signori:
....., nato il a,
in qualità didel Comune di Santa Flavia , ove domicilia per la carica, a ciò
autorizzato in virtù dell'art.107 c.3 lettera c)del decreto legislativo 267/2000; codice
fiscale del Comune 00121130827, in seguito chiamato Amministrazione

e

..... con sede legale in
.....
(codice fiscale....., partita IVA.....e iscrizione
al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi-RUI al n.),
di seguito "Società", nella persona di.....,
nato il a,
codice fiscale, in qualità di
.....

premesse che

- Con deliberazione n. del la G.M . ha approvato il regolamento per la concessione di finanziamenti al personale dipendente del Comune di Santa Flavia da rimborsare attraverso l'istituto della delegazione di pagamento;
- la Società è una impresa che opera nel mercato assicurativo
- la Società stipula polizze assicurative con i dipendenti pubblici, da estinguersi con trattenute mensili sui loro emolumenti in forza di delega rilasciata dai medesimi dipendenti;
- le parti concordano che ai fini della presente convenzione le operazioni di delegazione di pagamento sono da ritenersi assimilate alle cessioni del quinto dello stipendio;
- l'Amministrazione non risponde, altresì, per inadempienza nei confronti del delegatario per fatti dipendenti, in particolare, da azioni giudiziarie sugli stipendi;
- la presente convenzione intende disciplinare la delegazione che il dipendente pubblico (di seguito, anche amministrato) rilascia all'Amministrazione per pagare, tramite trattenuta sugli emolumenti spettanti, la Società in ragione dell'avvenuta sottoscrizione di un contratto di assicurazione;

visti

- gli artt. 1269 e seguenti del codice civile concernenti la disciplina della delegazione di pagamento;
- il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sull'approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione

- degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n. 895, inerente all'approvazione del nuovo regolamento per l'esecuzione del nuovo testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni;
 - la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.2 del 15/01/2015;

convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 Oggetto

1. La presente convenzione disciplina le modalità operative relative alla stipula di polizze assicurative contro gli infortuni, sulla vita, sanitarie, per la copertura di rischi professionali, sulla casa di abitazione o per la costituzione di posizioni previdenziali integrative dell'assicurazione generale obbligatoria da parte dei dipendenti il cui premio potrà essere pagato mediante delegazione.

Art. 2 Limiti

La delegazione di pagamento è autorizzata nei seguenti limiti:

1. La quota di stipendio delegabile non può superare il 20% dello stipendio mensile, al netto delle ritenute obbligatorie di legge, sia a titolo previdenziale che erariale, secondo le previsioni di cui agli artt. 5 e 65 del D.P.R. 180/1950.
2. In caso di concorso della delegazione di pagamento con la cessione del quinto o con altre ritenute volontarie a qualsiasi titolo (quote associative e sindacali, riscatti o ricongiunzioni previdenziali a titolo oneroso), la stessa sarà autorizzata solo nei limiti in cui la sommatoria complessiva di tutte le ritenute volontarie, ivi compresa la stipulanda delegazione, non superi il **40%** dello stipendio mensile, al netto delle ritenute obbligatorie per legge, sia a titolo previdenziale che fiscale.
3. In caso di concorso con preesistente e contemporanea presenza di cessione del quinto dello stipendio, di delegazione legale, di pignoramento o sequestro, la delegazione convenzionale non può comportare una riduzione dello stipendio, al netto delle ritenute di legge, a titolo fiscale e previdenziale, superiore alla metà. In tal caso la quota delegata, fermo restando il limite del quinto come sopra precisato, è trattenuta in ogni caso sino alla metà dello stipendio considerato al netto delle ritenute fiscali e previdenziali;
4. In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito delle trattenute per recupero di crediti erariali, di trattenute operate d'ufficio per morosità ovvero ancora di trattenute effettuate in base ad altre disposizioni di legge, la quota stipendiale derivante dalla delegazione convenzionale continua ad essere trattenuta, purché al delegante sia garantita la spettanza di metà dello stipendio netto, calcolata prima della riduzione;
5. In ogni caso l'Amministrazione non risponde per inadempienza nei confronti del delegatario per le eventuali mancate trattenute non versate dipendenti da azioni giudiziarie sugli stipendi, ovvero nel caso in cui – per motivazioni disciplinari o giudiziarie - il dipendente venga privato dello stipendio, con conseguente

impossibilità per l'amministrazione datoriale di effettuazione della ritenuta per la quota delegata.

6. Nel caso in cui il trattamento economico del dipendente sia già decurtato per effetto di una delegazione di pagamento, l'amministrazione darà seguito alla nuova delegazione solo alla prima rata utile successiva a quella di ricezione dell'attestazione di avvenuta estinzione del debito dante causa alla precedente delegazione.
7. Ai fini dell'individuazione dei limiti di cui sopra, si deve fare riferimento allo stipendio mensile fisso e continuativo, con esclusione di quanto corrisposto a titolo di trattamento accessorio variabile (particolari condizioni di lavoro, produttività collettiva/retribuzioni di risultato) della tredicesima mensilità e dell'assegno per nucleo familiare spettante, al netto delle ritenute obbligatorie per legge a titolo previdenziale ed erariale.
- 8.

Art. 3 (Beneficiari e durata)

1. Agli effetti della presente convenzione possono accedere alla delegazione tutti i dipendenti dell'Ente, purché con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Sono pertanto esclusi non solo i soggetti con cui l'Ente ha stipulato contratti di natura diversa rispetto al rapporto di lavoro subordinato (lavoratori a progetto, stagisti, prestazioni d'opera professionale) ma anche i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato, qualunque sia la durata del rapporto.

La delegazione di pagamento non può avere durata inferiore a dodici mesi né superiore a 10 anni.

Nell'ipotesi in cui il dipendente abbia maturato un'anzianità di servizio tale per cui – secondo la normativa vigente – può conseguire il diritto al collocamento in quiescenza entro un periodo inferiore a dieci anni, non si potrà stipulare la polizza che richieda la cessione di quote mensili dello stipendio in numero superiore al numero di mesi residui per il conseguimento del diritto al collocamento a riposo.

2. Eventuali richieste di rinnovo saranno consentite solo dopo che siano decorsi i due quinti della durata dei contratti medesimi.

Art. 4 (Trattenute stipendiali)

1. L'effettuazione delle trattenute stipendiali verrà eseguita dall'Amministrazione a mezzo dei competenti uffici i quali provvederanno alle necessarie operazioni contabili di verifica, modifica e cessazione delle trattenute medesime nei limiti di cui all'art.2;

3. L'Amministrazione non è responsabile per l'interruzione delle trattenute stipendiali a causa di atto o fatto non imputabile alla stessa.

4. In ogni caso l'Amministrazione non risponde per inadempienza nei confronti del delegatario per le eventuali mancate trattenute non versate dipendenti da azioni giudiziarie sugli stipendi, ovvero nel caso in cui – per motivazioni disciplinari o giudiziarie - il dipendente venga privato dello stipendio, con conseguente impossibilità per l'amministrazione datoriale di effettuazione della ritenuta per la quota delegata.

Nel caso in cui il trattamento economico del dipendente sia già decurtato per effetto di una delegazione di pagamento, l'amministrazione darà seguito alla nuova delegazione solo alla prima rata utile successiva a quella di ricezione dell'attestazione di avvenuta estinzione del debito dante causa alla precedente delegazione.

Ai fini dell'individuazione dei limiti di cui sopra, si deve fare riferimento allo stipendio mensile fisso e continuativo, con esclusione di quanto corrisposto a titolo di trattamento accessorio variabile (particolari condizioni di lavoro, produttività collettiva/retribuzioni di risultato) della tredicesima mensilità e dell'assegno per nucleo familiare spettante, al netto delle ritenute obbligatorie per legge a titolo previdenziale ed erariale.

Art. 5

(Versamenti delle trattenute stipendiali)

1. I versamenti delle trattenute verranno operati dal Comune di Santa Flavia, mediante emissione di mandati di pagamento con accreditamenti al conto corrente bancario o postale avente le coordinate IBAN..... , o comunque altro conto corrente indicato formalmente dall'Istituto, entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le trattenute medesime.

Art. 6

(Oneri amministrativi)

1. L'Istituto si impegna, a fronte dell'attività amministrativa concernente le trattenute stipendiali, a sostenere gli oneri amministrativi in relazione al numero di delegazioni attivate in virtù della presente convenzione.

2. Per la determinazione degli oneri amministrativi dovuti nonché per le modalità di versamento, le parti fanno integrale riferimento e rinvio alle previsioni recate dalle circolari diramate in proposito dalla Ragioneria Generale dello Stato. In particolare, l'Istituto si obbliga a corrispondere l'onere nelle misure di € 9,00 (euro nove/00) *una tantum* per ogni delega di nuova attivazione e € 0,65 (euro zero/65) mensili, per ogni delega attiva.

I predetti contributi sono dovuti dalle società delegatarie sia all'atto della stipula del contratto originario, sia per ogni ipotesi di rinnovo dei contratti di finanziamento o di modifica dei contratti assicurativi.

3. Eventuali successivi aggiornamenti degli oneri amministrativi saranno applicati anche alle delegazioni attivate e ancora in essere.

Art. 7

(Versamento degli oneri amministrativi)

1. Il versamento degli oneri dovuti per le delegazioni di pagamento sarà effettuato, previa ritenzione degli stessi sulle somme trattenute al dipendente e destinate ad essere accreditate all'Istituto, mediante bonifico bancario o altro strumento idoneo.

Art. 8

(Estinzione e rinnovo del finanziamento)

1. Qualora il dipendente abbia già in atto un prestito e intenda rimborsarlo anticipatamente o contrarre un nuovo prestito con un Istituto diverso, dovrà richiedere al precedente mutuante il conto del residuo debito.

2. Agli atti dell'Amministrazione dovrà pervenire la documentazione idonea a dimostrazione dell'estinzione del debito.

3. L'Amministrazione, quindi, darà corso alla nuova ritenuta dalla prima rata utile successiva a quella di ricezione dell'attestazione dell'avvenuta estinzione del debito per la precedente delegazione e dell'erogazione del nuovo finanziamento.

Art. 9
(Durata)

1. La presente convenzione entra in vigore il e si intende valida fino al con esclusione di rinnovo tacito, fatte comunque salve le superiori clausole.

2. Prima della scadenza, le parti, con atto scritto, possono convenire una proroga della presente convenzione per un periodo, singolarmente considerato, non superiore alla durata originaria della convenzione stessa. Con le medesime formalità, la proroga, prima della scadenza, può essere reiterata.

3. La presente convenzione non produce effetti in relazione alle partite stipendiali chiuse a seguito della cessazione, per qualunque causa, dal servizio del dipendente interessato a far data dall'avvenuta cessazione.

Art. 10
(Trattamento dei dati personali)

1. Le parti si impegnano, per i profili di propria competenza, a garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali.

Art. 11
(Recesso)

1. E' prevista la facoltà di recesso dalla presente convenzione di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con un preavviso di almeno sessanta giorni.

Art. 12
(Registrazione in caso d'uso)

1. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi della normativa vigente.

2. Nell'eventualità di registrazione in caso d'uso, la relativa spesa è a carico della parte richiedente la registrazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

.....,

.....

Per la Società

.....

Per l'Amministrazione

.....

A _____

 _____ (1)

Oggetto: istanza di delegazione di pagamento per contratto di finanziamento.

Il/la sottoscritto/a _____
(nome) (cognome)

nato/a a _____

provincia di _____ () il _____

codice fiscale _____ partita stipendiale n _____

residente a _____

provincia di _____ () cap _____

in via/piazza _____ n. _____

telefono _____ fax _____

posta elettronica _____ @ _____

premessò che

ha chiesto un finanziamento a _____ – di seguito Istituto delegatario – che ha compilato e sottoscritto la parte riservata della presente istanza, attestando una positiva determinazione in ordine all'erogazione del finanziamento stesso,

chiede

di avvalersi della delegazione di pagamento per quanto concerne il rimborso del finanziamento appresso specificato e, per l'effetto,

autorizza

la propria amministrazione e con essa l'ufficio che gestisce la propria partita stipendiale a:

- ⇒ trattenere irrevocabilmente dalle competenze mensili spettanti l'importo di euro _____ dopo la comunicazione dell'Istituto delegatario in ordine all'avvenuta erogazione del finanziamento;
- ⇒ effettuare le trattenute nella misura suesposta, anche qualora le proprie spettanze fossero temporaneamente ridotte per qualsiasi ragione, a condizione che sia garantita la conservazione della metà dello stipendio, al netto di ritenute fiscali e previdenziali, in godimento prima della riduzione per la delegazione, escludendo comunque dal calcolo il trattamento di famiglia;
- ⇒ riprendere ad effettuare le trattenute, in caso di loro sospensione per la temporanea riduzione delle proprie spettanze, all'atto del ripristino delle spettanze stesse;
- ⇒ versare quanto trattenuto in esecuzione della delegazione sul conto corrente bancario/postale intestato all'Istituto delegatario ed avente le seguenti coordinate IBAN _____ ovvero su altro conto dell'Istituto delegatario, dietro formale richiesta dello stesso.

PARTE RISERVATA ALL'ISTITUTO DELEGATARIO

Importo finanziamento

euro euro
(in cifre) (in lettere)

Importo globale ceduto

euro euro
(in cifre) (in lettere)

Spese complessive euro Interessi complessivi euro
(in cifre) (in cifre)

TAN TAEG TEG

Finanziamento da estinguere in n. rate mensili, a decorrere dalla data di comunicazione sull'effettiva erogazione del prestito, ciascuna di euro
(in cifre)

Garanzia del prestito (2)

Estinzione dell'eventuale altro finanziamento in corso, contratto con (3)

per euro mensili e avente scadenza
(in cifre)

(luogo) (data)

ISTITUTO DELEGATARIO
TIMBRO E FIRMA

Infine, l'istante

si impegna

a comunicare tempestivamente all'Istituto delegatario ogni suo trasferimento e a conferire analogo mandato per la prosecuzione delle ritenute necessarie all'estinzione del debito, essendo consapevole che l'Istituto delegatario potrà esperire nei propri confronti, per le rate rimaste in evase, le azioni previste dalla legge.

(firma)

Allegati ⁽⁴⁾:

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

AUTENTICA DI FIRMA

Il presente atto è stato sottoscritto in mia presenza dalla persona istante, identificata a mezzo (5)

(luogo) (data)

TIMBRO

IL FUNZIONARIO ⁽⁶⁾

Istruzioni per la compilazione

Il modello va riempito a stampa o in stampatello, senza cancellazioni o abrasioni, in ogni sua parte, se del caso barrando i campi non compilati.

La data, nei campi ove è richiesta, va inserita nel formato giorno/mese/anno (gg/mm/aaaa).

Note

- (1) Amministrazione di appartenenza, che dovrà trasmettere l'istanza all'ufficio ordinatore del pagamento dello stipendio. Per le Amministrazioni dello Stato che si avvalgono del sistema NoiPA, detto ufficio si individua, di norma, come appresso specificato:
 - ↳ Ufficio del personale, per i dipendenti delle Amministrazioni centrali;
 - ↳ Competente Ragioneria Territoriale dello Stato-RTS, per i dipendenti degli uffici periferici.
- (2) Allegare documentazione in originale o copia autenticata.
- (3) Indicare l'Istituto delegatario verso il quale si intende estinguere il debito scaturente dal finanziamento già in corso; sarà cura del dipendente documentare l'avvenuta estinzione.
- (4) Descrivere sinteticamente i documenti allegati, specificando se in originale, copia libera o copia autenticata.
- (5) Tipo ed estremi del documento di riconoscimento ovvero, ricorrendone i presupposti, indicare "conoscenza personale".
- (6) Specificare nome, cognome e qualifica, anche a mezzo stampigliatura o timbro, del funzionario che ha proceduto all'autentica della firma.

